



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori Didattici
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione

Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari
degli Uffici scolastici regionali

e, p.c.

Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione della
Provincia di Trento

Al Sovrintendente agli studi
della Regione Autonoma della Valle d'Aosta

All'Ufficio speciale di lingua slovena

Alle organizzazioni sindacali del Comparto e
dell'Area istruzione e Ricerca

Oggetto: obblighi vaccinali a carico del personale della scuola - quesiti

Con riferimento alla nota n. 620 del 28 marzo 2022 - con cui sono state definite le modalità atte a garantire la continuità didattica a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 24/2022 - stanno pervenendo a questo Dipartimento quesiti in merito alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale che, in applicazione dell'art. 4-ter.2, comma 2, del decreto-legge 44/2021, introdotto dall'art. 8 del citato decreto-legge n. 24, non può svolgere le attività didattiche a contatto con gli alunni.

In proposito, anche sulla base dei pareri legali acquisiti, si ritiene che per l'individuazione delle attività a supporto dell'istituzione scolastica a cui adibire il menzionato personale docente ed educativo si dovrà fare riferimento all'art. 3 del CCNI del 25 giugno 2008, che individua tra le attività di



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

supporto alle funzioni scolastiche il servizio di biblioteca e documentazione, l'organizzazione di laboratori, il supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, le attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto.

Inoltre, per quanto concerne la determinazione dell'orario di lavoro, la prestazione lavorativa dovrà svolgersi su 36 ore settimanali, al pari di quanto previsto per i lavoratori temporaneamente inidonei all'insegnamento (art. 8 del medesimo CCNI del 25 giugno 2008) nonché per tutto il personale docente ed educativo che a vario titolo non svolge l'attività di insegnamento ma viene impiegato in altri compiti (quali i docenti che svolgono le funzioni di cui all'articolo 26 della legge 448/1998, quelli destinati ai progetti nazionali di cui alla legge 107/2015, ecc.).

Resta inteso che i dirigenti scolastici, in attuazione di quanto espressamente imposto dall'art. 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 44/2021, provvederanno d'ufficio ad assegnare il personale docente ed educativo allo svolgimento delle funzioni che verranno individuate in applicazione dei criteri sopra richiamati.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E
STRUMENTALI

Jacopo Greco



Firmato digitalmente da
GRECO JACOPO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Stefano Versari



Firmato digitalmente da
VERSARI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Protocollo: Protocollo 0002357/E del 01/04/2022 08:24 - IV.8 - Salute e prevenzione

Data ed ora messaggio: 31/03/2022 22:10:01

Oggetto: Obblighi vaccinali a carico del personale della scuola - quesiti

Da: noreply@istruzione.it

A: noreply@istruzione.it

Su indicazione del Capo Dipartimento, Stefano Versari, si inoltra la nota prot. n. 659 indicata in oggetto
Cordiali saluti

Totale allegati presenti nel messaggio: 1
m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0000659.31-03-2022.pdf